

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
STUDENTESCHE E DELLE COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE
RICONOSCIUTE DALLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO**

Articolo 1

Albo delle Associazioni Studentesche/Cooperative Studentesche

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie riconosciute dalla Università degli Studi del Sannio.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche e delle Cooperative Studentesche costituite da studenti della Università degli Studi del Sannio.
2. Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni Studentesche e le Cooperative Studentesche regolarmente costituite da almeno tre mesi, non aventi scopo di lucro, che si propongano di svolgere, a favore degli studenti della Università degli Studi del Sannio, attività sociali, culturali, ricreative e sportive e di organizzazione e gestione degli spazi ad esse assegnati.

Articolo 3

Requisiti

1. Ogni Associazione deve essere composta da un numero minimo di 80 (ottanta) studenti regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Studio attivi della Università degli Studi del Sannio.
2. Ogni Associazione o Cooperativa deve avere una propria denominazione; in caso di omonimia tra due o più Associazioni o Cooperative, sarà validata la denominazione della Associazione o dalla Cooperativa che, per prima, abbia presentato regolare domanda di iscrizione all'Albo.
3. Per l'iscrizione all'Albo le Cooperative Studentesche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere almeno 4/5 dei Soci (che comunque non siano in numero inferiore a 80) che siano iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di studio attivati dalla Università degli Studi del Sannio
 - b) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle caratteristiche richieste al comma 5 e comma 6 del presente articolo
 - c) almeno 2/3 delle cariche sociali, tra cui quella di Presidente, devono essere ricoperte da Soci in possesso dei requisiti sopra indicati.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto della Associazione/Cooperativa;

- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con la quale lo studente che ha il potere di legale rappresentanza della Associazione/Cooperativa; attesti le sue generalità, il suo domicilio e la carica ricoperta all'interno della Associazione;
 - c) elenco degli studenti che hanno aderito alla Associazione/Cooperativa;
 - d) copia delle schede di adesione, complete delle generalità e delle firme degli studenti che hanno aderito alla Associazione/Cooperativa e di fotocopia dei loro documenti di riconoscimento, in corso di validità legale.
 - e) il codice fiscale e la partiva IVA (se posseduta).
5. Le Associazioni Studentesche debbono essere formalizzate con atto scritto, ossia l'Atto Costitutivo, e debbono essere disciplinate da apposito Statuto.
6. Lo Statuto deve espressamente contenere tutte le indicazioni relative:
- a) alla denominazione della Associazione/Cooperativa;
 - b) all'oggetto e le finalità della Associazione/Cooperativa;
 - c) alla sede legale della Associazione/Cooperativa.
7. Lo Statuto deve, inoltre, espressamente prevedere:
- a) la limitazione delle adesioni agli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivi della Università degli Studi del Sannio;
 - b) la attribuzione della Rappresentanza Legale al Presidente della stessa;
 - c) la durata e la gratuità delle cariche sociali;
 - d) un assetto organizzativo interno ispirato ai principi di democrazia e di partecipazione, con la previsione della sovranità della assemblea degli associati, della elettività delle cariche sociali, del principio del voto singolo e di criteri e modalità per la ammissione e la esclusione dei singoli associati;
 - e) la assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
 - f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari delle attività svolte;
 - h) le modalità di scioglimento della Associazione/Cooperativa;
8. Le finalità della Associazione/Cooperativa debbono essere conformi a quelle espressamente indicate nell'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento.
9. Non si procederà alla iscrizione nell'Albo delle Associazioni/Cooperativa; nei cui elenchi siano inseriti studenti che abbiano contemporaneamente aderito ad altre Associazioni/Cooperative già iscritte al medesimo Albo.

10. Nel caso in cui ricorra la ipotesi prevista dal comma 9, la Associazione è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro il termine di trenta giorni dall'accertamento della irregolarità, eliminando dagli elenchi degli studenti che vi hanno aderito i nominativi di quelli che figurano contemporaneamente inseriti negli elenchi di altre Associazioni.

Articolo 4

Iscrizione e Rinnovo all'Albo

1. Le domande per la iscrizione all'Albo, complete della documentazione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, devono essere consegnate, dal primo al ventotto febbraio o dal primo al trenta settembre di ogni anno, al competente Ufficio della Amministrazione Centrale, che provvederà ad accertare la regolarità della domanda e della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti.
2. La domanda di iscrizione può essere rigettata per la mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento, per la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti richiesti o per la presentazione di documenti irregolari o incompleti.
3. Il rigetto deve essere debitamente motivato e notificato al Legale Rappresentante della Associazione Studentesca entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
4. L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni.
5. Le richieste di rinnovo della iscrizione all'Albo, corredate da una relazione sulle attività svolte dalla Associazione negli ultimi due anni, debbono essere consegnate entro gli stessi termini e con le medesime modalità previste nel comma 1.
6. Sia le domande di iscrizione all'Albo che quelle di rinnovo della iscrizione sono approvate dal Senato Accademico, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di iscrizione e di rinnovo.
7. Eventuali modifiche e/o integrazioni degli elenchi degli studenti che aderiscono alla Associazione/Cooperativa dovranno essere presentate all'Ufficio competente della Amministrazione Centrale entro lo stesso termine fissato nel comma 1.

Articolo 5

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta, dal Senato Accademico nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia presentata dal Legale Rappresentante della Associazione;
 - b) mancata richiesta di rinnovo della iscrizione alla scadenza del biennio;
 - c) mancato rispetto delle finalità istituzionali della Associazione e/o delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento;

- d) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Ateneo, della Comunità Studentesca o della Comunità Accademica ovvero della immagine, degli interessi e della dignità di soggetti terzi;
 - e) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - f) irregolarità commesse nella gestione dei fondi;
 - g) altri gravi motivi.
2. La Associazione/Cooperativa cancellata dall'Albo potrà ottenere una nuova iscrizione, secondo le procedure previste e disciplinate dal presente Regolamento, presentando, ex novo, tutta la documentazione richiesta.
 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere d) ed f), la Associazione/Cooperativa potrà essere nuovamente iscritta all'Albo solo dopo che sia trascorso almeno un biennio dalla cancellazione.
 4. Anche ai fini della adozione del provvedimento di cancellazione di cui al comma 1, il competente Ufficio della Amministrazione Centrale può richiedere, in qualunque momento, ai Rappresentanti Legali delle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo informazioni, rendiconti e relazioni sulle attività svolte, nonché dichiarazioni e documentazioni dirette ad accertare il rispetto delle loro finalità istituzionali, la regolarità della loro gestione e il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Articolo 6

Risorse finanziarie e logistiche

1. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento la iscrizione all'Albo costituisce per le Associazioni Studentesche/Cooperative Studentesche condizione necessaria ed imprescindibile per:
 - a) concorrere alla assegnazione di contributi e/o risorse destinate alla realizzazione di "Iniziativa culturali e sociali a favore degli studenti", nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
 - b) concorrere alla concessione degli spazi, ove disponibili, nelle facoltà o nelle strutture didattiche in cui la Associazione ha il maggior numero di iscritti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
 - c) partecipare alla realizzazione di attività promosse dall'Ateneo in favore degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. L'assegnazione di contributi e/o di altre risorse universitarie alle Associazioni/Cooperative iscritte all'Albo, così come le forme di partecipazione delle medesime alla realizzazione di attività a favore degli studenti, è disposta con modalità e tempi che sono definiti dai competenti Organi Accademici, nel rispetto delle norme vigenti, tenendo conto anche del numero di soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

3. Le Associazioni/Cooperative che ricevono contributi e/o altre risorse universitarie sono tenute a presentare, nei modi e nei termini fissati nel provvedimento di assegnazione, un rendiconto puntuale e dettagliato, corredato dei documenti giustificativi delle spese. L'inosservanza dell'obbligo di rendicontazione costituisce motivo di cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 7 lettera f).

Articolo 7

Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 8

Approvazione, emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma 1.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 10

Norme transitorie e di rinvio

1. Le Associazioni Studentesche già costituite dovranno inoltrare domanda di iscrizione all'Albo con le medesime modalità previste per le nuove Associazioni, fatta salva la documentazione già depositata presso il competente Ufficio della Amministrazione Centrale, qualora la stessa possa essere ritenuta valida ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.